



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29/12/2018

Oggetto: IMU 2019 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventinove** del mese di **Dicembre** alle ore **14:15** nell'aula consiliare della sede comunale previa convocazione nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica.

Presiede l'adunanza la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua veste di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Dott. Giampiero Vangi, anche con funzioni di verbalizzante.

Dei componenti il consesso, risultano:

			Presenti	Assenti
1	ROSSETTI SIMONA	Presidente	P	
2	BUTI SERENA	Vice Sindaco	P	
3	TAVANTI ALESSIO	Consigliere		A
4	SOLDAINI BENEDETTA	Consigliere	P	
5	PECORINI DANIELE	Consigliere		A
6	GIORNI LEONARDO	Consigliere	P	
7	LOTTINI MARIO	Consigliere	P	
8	IRRATI MASSIMO	Consigliere	P	
9	TANGANELLI ALESSIO	Consigliere	P	
10	BAGNOLI ERIKA	Consigliere	P	
11	MAZZOLINI BARBARA	Consigliere		A
12	REALI FEDERICO	Consigliere	P	
13	BARONTINI SIMONE	Consigliere	P	
14	PALAMIDESSI GIOVANNA	Consigliere		A
15	MARIOTTI LEONARDO	Consigliere	P	
16	BRUNI MAURIZIO	Consigliere	P	
17	SPINELLI VLADIMIRO	Consigliere		A
			12	5

Il Presidente, constatata la legalità del numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta previa designazione a scrutatori dei Consiglieri: SOLDAINI BENEDETTA, LOTTINI MARIO, BARONTINI SIMONE

Invita quindi il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, con il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare:

- l'art. 151, comma 1, ai sensi del quale: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”*;
- l'art. 174, comma 1, ai sensi del quale: *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”*;

RICORDATO che l'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 prevede che: *“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”*;

RICORDATO che, con atto Consiglio Comunale n. 87 del 29/12/2017, è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020 redatto sulla base dei principi del D. Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Delibera G.C. n. 1 del 03/01/2018, avente ad oggetto: *“Piano esecutivo 2018-2020: approvazione”*;

VISTA la Legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018) pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29/12/2017;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione, salvo proroga stabilita con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

VISTO il Comunicato del 26/11/2018 del Ministero dell'Interno, che prevede : ... *“Con Decreto del Ministro dell'interno in corso di perfezionamento, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali. Il provvedimento viene adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 22 novembre 2018, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.”*;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ai sensi del quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23.12.2000, n. 388, che così recita: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, recante istituzioni di un'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni che al comma 2, lettera f, stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, della disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

VISTO l'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina le competenze residuali dell'organo esecutivo;

PRESO ATTO che occorre, quindi, procedere alla determinazione (ovvero anche alla riconferma) per l'anno 2019 di tutte le tariffe, imposte, tasse e servizi;

VISTO il D.L. 201/2011, art. 13, c. 15, il quale stabilisce che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”*;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”* ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D. Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

EVIDENZIATO che la legge di stabilità dell'anno 2014, Legge n. 147/2013, ha istituito e disciplinato la nuova Imposta Unica Comunale, modificata successivamente con:

- il D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n.68,
- il D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n.80,
- il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23/06/2014, n.89,
- la L. 23/12/2014, n. 190, legge di stabilità dell'anno 2015,
- il D.L. 19/06/2015, n. 78,
- la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016),
- la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per l'anno 2017),
- la Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio per l'anno 2018);
- la bozza della Legge di Bilancio per l'anno 2019;

TENUTO CONTO del decreto-legge n. 119 del 23/10/2018, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23/10/2018, cosiddetto “Decreto Fiscale 2019”, convertito in Legge n. 136/2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18/12/2018;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il disposto dei commi 639-640-703-708 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

VISTO il D.L. n. 16/2014 ed, in particolare, il disposto dell'articolo 6 - **Contabilizzazione IMU** - ai sensi del quale: *“1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell'imposta municipale propria al netto dell'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare eventuali rettifiche contabili per l'esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;*

PRESO ATTO che, con il D.L. 31.08.2013 n. 102, “Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, Legge 28.10.2013, n. 124, sono state apportate modifiche alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. 214/2011;

VISTO il vigente articolo 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla Legge n. 208/2015;

PRESO ATTO, pertanto, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 10/04/2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/07/2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/04/2016;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale (A/1 – A/8 – A/9) e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

PRESO ATTO, al tempo stesso, che il comma 708 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha previsto che: *“A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011”.*;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

VISTO l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;*

PRESO ATTO del disposto dell'articolo 42, comma 2, lettera f) ai sensi del quale è di competenza del Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

CONSIDERATO che, pertanto, di norma, spetta alla giunta comunale l'approvazione delle tariffe ed aliquote;

PRESO ATTO che lo schema del bilancio è stato approvato con atto della Giunta Comunale n. 229 del 10/12/2018, e che tutte le deliberazioni tariffarie sono propedeutiche alla programmazione della "manovra finanziaria" per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO, al tempo stesso, il disposto dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ed, in particolare, il comma 6 che testualmente recita *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;*

VISTA la bozza della Legge di Bilancio 2019, che non prevede l'ulteriore blocco degli aumenti tariffari già previsto nella Legge di Bilancio 2018;

PRESO ATTO che questa Amministrazione intende riconfermare le aliquote I.M.U. nella stessa misura dell'anno precedente;



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÀ METROPOLITANA di FIRENZE

RITENUTO OPPORTUNO approvare le aliquote e detrazioni I.M.U. , per l'anno 2019, nelle seguenti misure, sulle quali l'ufficio ragioneria ha stimato le entrate in base alle entrate dell'anno precedente:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale (<i>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</i>)	0,4% con detrazione € 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,95% con detrazione € 200,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,87%
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,87%
Immobili locati	0,87%
Altri immobili	0,95%

PRESO ATTO che le detrazioni sono quelle stabilite nella normativa di riferimento, ovvero dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco;

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:

a) Responsabile del servizio (Servizio 4 - Risorse e Tributi): favorevole per la regolarità tecnica;

b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;

CON votazione resa nei modi e forme di legge, che ha dato il seguente esito:
voti favorevoli n. 9 (Sindaco, Buti, Soldaini, Giorni, Lottini, Irrati, Tanganelli, Bagnoli, Reali – Partito Democratico);
astenuiti n. 0;
contrari n. 3 (Mariotti – Movimento 5 Stelle; Barontini – Cittadini per Cambiare Cerreto; Bruni – Centrodestra per Cerreto Guidi);

DELIBERA

1. di APPROVARE le aliquote e detrazioni I.M.U., per l'anno 2019, nelle seguenti misure:



COMUNE di CERRETO GUIDI

CITTÁ METROPOLITANA di FIRENZE

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze come individuate dalla normativa statale (<i>Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</i>)	0,4% con detrazione € 200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,95% con detrazione € 200,00
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986	0,87%
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società	0,87%
Immobili locati	0,87%
Altri immobili	0,95%

2. di DARE ATTO che le detrazioni sono quelle stabilite nella normativa di riferimento, ovvero dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00= rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. di RIPORTARE in parte dispositiva tutte le considerazioni espresse in parte narrativa per formarne parte integrante e sostanziale.

4. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Isa Luchi, Dirigente Area 1 – Amministrativa e Finanziaria;

5. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a seguito di separata votazione palesemente espressa, che ha dato il seguente esito: voti favorevoli n. 9 (Sindaco, Buti, Soldaini, Giorni, Lottini, Irrati, Tanganelli, Bagnoli, Reali – Partito Democratico); astenuti n. 0; contrari n. 3 (Mariotti – Movimento 5 Stelle; Barontini – Cittadini per Cambiare Cerreto; Bruni – Centrodestra per Cerreto Guidi).

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampiero Vangi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.